

re le condizioni delle nuove operazioni, che potrebbe essere quelle già stabilite dal Consiglio stesso, per richieste del genere, e cioè: ammortamento delle tre bimestralità sospese e dei relativi interessi, in anni 50, al massimo - per il caso che il Comune lo richieda - nello stesso periodo della sessantennale durata del mutuo; applicazione del nuovo tasso d'interesse del 6%; diritto di commissione dell'1% e diritto di esame, garanzia sulle sovrimposte fondiaria, 5, in mancanza, sulle imposte di consumo.

Il Consiglio, su conforme parere espresso dal Comitato permanente, delibera di accogliere la suddetta richiesta.

g - Sospensione del pagamento della sesta bimestralità di ammortamento del mutuo concesso al Comune di Piazza Armerina ~

Il Direttore generale riferisce che in adunanza del 25 luglio 1940, il Consiglio ha autorizzato il prolungamento del periodo di ammortamento del mutuo di L. 280.000 concesso al saggio del 6% al Comune di Piazza Armerina.

Il Comune mutuatario chiede ora, in conformità alle direttive impartite dal Ministero dell'E